



**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020  
Approfondimento e commento del testo pubblicato in GU.  
Norme riferite alla Formazione Professionale**

***Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile  
commi 100, 108, 113-115***

*Contenuti*

Il **comma 108** prevede il riconoscimento di uno sgravio totale per un periodo massimo di trentasei mesi dei contributi (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL), a carico dei datori di lavoro del settore privato per le assunzioni lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti decorrenti dal 1° gennaio 2018. L'esonero contributivo, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascun dipendente, spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi di questo articolo del ddl, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

L'esonero contributivo riguarda le assunzioni di giovani che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro

- percorsi di alternanza scuola-lavoro,
- periodi di apprendistato o per la qualifica e il diploma professionale o per il diploma di istruzione secondaria superiore o per il certificato di specializzazione tecnica superiore o in alta formazione.

Riguardo all'alternanza, ai fini dell'accesso all'esonero contributivo, la norma prevede altresì un tetto minimo di ore di attività svolte dagli studenti presso il medesimo datore di lavoro. In particolare:

- almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226)

oppure

- almeno 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi effettuati dagli Istituti Tecnici Superiori (capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008)

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato (**comma 114**).

Il **comma 113** prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogate le norme sull'esonero per assunzioni previste dai commi 308, 309 e 310 della legge di bilancio 2017 (Legge 232/16).

Infine il **comma 115** attribuisce all'INPS il monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati e le conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le minori entrate contributive sono basate su un'ipotesi di 18.900 assunzioni nel 2018, di 37.800 nel 2019 e di 56.700 a decorrere dall'anno 2020.

### Commento

In perfetta continuità con la precedente legge di bilancio, l'esonero contributivo previsto è l'ennesima risposta alle forti sollecitazioni di parte datoriale di ricevere risorse per l'attività di alternanza svolte in azienda. Come denunciato in più occasioni dalla FLC CGIL, nel secondo ciclo del sistema educativo si accentua l'idea dell'alternanza, non come metodologia didattica volta a contribuire alla realizzazione dei profili educativo, culturale e professionale degli studenti previsti dagli ordinamenti, ma come uno degli strumenti del mercato del lavoro finalizzato all'addestramento verso specifiche professioni. Cosa si intenda per alternanza negli ITS la norma non lo chiarisce affatto. Le difficoltà interpretative o l'assoluta discrezionalità nell'individuazione dei soggetti beneficiari dello sgravio sono dietro l'angolo. Si conferma come il governo in tema di rapporto tra istruzione e lavoro, sia disorientato ed in balia delle richieste dei più disparati gruppi di interesse.

### **Finanziamenti per la formazione e l'apprendistato**

#### Contenuti

I **commi da 110 a 112** prevedono finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato. In particolare, si prevedono i seguenti stanziamenti annui, a decorrere dal 2018, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione:

- a) 189.109.570,46 euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- b) 75 milioni (incrementati a 125 milioni per il solo anno 2018) per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro. Tale somma è comprensiva dello stanziamento di 25 milioni di euro a decorrere dal 2018 già previsto dalla normativa vigente (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n.61/2017 sugli istituti professionali che viene abrogato);
- c) 15 milioni per il finanziamento delle attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante (articolo 44 del decreto legislativo n.81/2015);
- d) 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 milioni di euro per il 2019 e 22 milioni di euro dal 2020 per l'estensione degli incentivi (già previsti fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Gli incentivi per i datori di lavoro sono quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n.150 del 2015:
  - non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012
  - riduzione dal 10 al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
  - sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, inclusi il contributo di finanziamento dell'ASpI ed il contributo integrativo dello 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo, dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontariaOccorre ricordare, inoltre, che per le ore di formazione interna (in azienda) all'apprendista è riconosciuta una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.
- e) 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.150 del 2015).

*Commento*

Con le norme approvate vengono rese stabili le risorse per l'apprendistato di I livello all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale oggetto di una sperimentazione nei Centri di formazione professionale in applicazione dell'[Accordo del 24 settembre 2015](#) in conferenza Stato Regioni.

Si conferma e si rafforza la scelta di utilizzare lo strumento dell'apprendistato per i quindicenni per l'adempimento dell'obbligo di istruzione. Si tratta di una scelta che acuisce il rischio di un forte abbassamento dei livelli di istruzione proprio di quella fascia di giovani più debole per condizione familiare, economica e culturale. Rischio ulteriormente aggravato dal paradigma di riferimento disegnato dal Jobs act riguardo allo status del giovane in apprendistato: non più studente ma lavoratore a tutti gli effetti.

Nonostante le ripetute affermazioni della Ministra Fedeli si conferma la confusione non solo nominalistica ma pedagogica tra alternanza scuola lavoro e apprendistato.

Da segnalare come la stabilizzazione dei percorsi in apprendistato ha comportato una riduzione delle risorse (75 milioni di euro annui) rispetto a quelle previste dalla sperimentazione (87 milioni negli anni 2015 e 2016). L'incremento di 50 milioni per il 2018 è in realtà un parziale recupero dei 60 milioni (quota parte degli 87 milioni) che non erano stati prorogati per il 2017. Coerentemente con l'impostazione delle ultime leggi di bilancio, anche in questo provvedimento, come è possibile constatare dalla seguente tabella, è previsto un forte incremento delle risorse finalizzate agli incentivi per i datori di lavoro che utilizzano questa tipologia di tipologia di apprendistato.

*Tabella incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n.150 del 2015*

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Incentivi normativa precedente	€ 10.700.000,00	€ 5.400.000,00	€ 100.000,00	0,00
Incrementi Legge 205/17	€ 5.000.000,00	€ 15.800.000,00	€ 22.000.000,00	€ 22.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.700.000,00</b>	<b>€ 21.200.000,00</b>	<b>€ 22.100.000,00</b>	<b>€ 22.000.000,00</b>

Tutto da dimostrare se nel medio periodo l'utilizzo dell'apprendistato sarà uno strumento per ridare fiato al sistema dell'IeFP gestito dai Centri di Formazione Professionale o l'ennesimo tentativo di abbattere pesantemente i costi.

## **Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale**

### *Contenuti*

Il **comma 221** prevede un rifinanziamento di 2 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione finalizzato a garantire prioritariamente il cofinanziamento del Programma Comunitario Erasmus+ nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

### *Commento*

La norma ha natura obbligatoria in quanto garantisce il cofinanziamento del programma Erasmus+ la cui autorità nazionale per il settore IeFP è diventata la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro a seguito della soppressione della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione. In precedenza il cofinanziamento era garantito dal Fondo di rotazione previsto dall'art. 25 della Legge 845/78 (legge quadro sulla formazione professionale).

## **Partecipazione delle istituzioni formative regionali al PON 2014-2020 "Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento"**

### *Contenuti*

Il **comma 628** prevede che alle misure del PON 2014-2020 "Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento" partecipano anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni (e dalle province autonome) per l'erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, per il raggiungimento degli scopi della Rete nazionale delle scuole professionali di cui le stesse fanno parte.

La Rete Nazionale è prevista dall'articolo 7 comma 3 del Decreto Legislativo 61/17 Istruzione professionale e raccordi con l'istruzione e formazione professionale. Ne fanno parte le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate. Finalità della "Rete" sono:

- rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro,
- diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato.

I criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della "Rete nazionale delle scuole professionali" sono definiti con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

### *Commento*

Per il secondo anno consecutivo vengono approvate norme che riguardano i destinatari delle risorse del PON per la scuola. In base all'Accordo di partenariato sottoscritto nel 2014 con la Commissione Europea i destinatari sono unicamente le istituzioni scolastiche statali. Lo scorso anno è stata introdotta una norma per consentire l'accesso delle scuole paritarie che comunque necessita di una modifica dell'Accordo di partenariato. Con la Legge di bilancio 2018 si intende aprire anche alle istituzioni formative accreditate per i percorsi di istruzione e formazione professionale facenti parte della Rete nazionale delle scuole professionali. In questo caso prima di poter richiedere la modifica dell'Accordo di partenariato è necessario costituire la Rete che prevede un iter piuttosto complesso.

## **Corresponsione stipendi ai lavoratori**

### *Contenuto*

I **commi da 910 a 914** recano una nuova disciplina sulle modalità di corresponsione della retribuzione e dei compensi in favore dei lavoratori.

La nuova disciplina, che, tra l'altro, vieta la corresponsione in contanti, decorre dal 1° luglio 2018 e concerne i rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, con esclusione dei rapporti instaurati con le pubbliche amministrazioni e di quelli inerenti ai servizi familiari e domestici.

Entro fine marzo il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle nuove disposizioni normative.

### *Commento*

La norma ha effetto sui settori privati della conoscenza. Da verificare l'effetto deterrente rispetto a pratiche scorrette nella corresponsione degli stipendi.